

Risposta n. 335/2021

OGGETTO: Cessione autoveicolo a disabili - Aliquota IVA ridotta

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante richiede chiarimenti in merito alla potenziale vendita di un'autovettura con IVA agevolata al 4%.

La società riferisce che l'autovettura dovrebbe essere venduta ad un minore disabile, titolare di reddito "inferiore ai limiti di legge", in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare.

Il padre del minore attualmente è disoccupato. La propria certificazione unica 2020 è relativa ad un solo mese lavorato nell'anno 2019, in particolare dal 28/02/2019 al 29/03/2019, e riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

L'Istante chiede se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla cessione di un'autovettura, il soggetto disabile minorenni, privo di reddito, può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto (nel caso specifico, il padre) privo di reddito.

L'istante chiede inoltre con quale documento tale circostanza possa essere

dimostrata e se, in alternativa, sia possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall'art. 53-bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di *"motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità"*

motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico".

L'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Le procedure per l'applicazione dell'aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l'applicazione dell'IVA ridotta, deve produrre al cedente, all'atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all'agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

Il beneficio, infatti, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data dell'acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, salvo i casi in cui l'autoveicolo acquistato o importato con l'aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato.

Con riferimento al caso prospettato dall'istante si ritiene che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relative all'acquisto di una autovettura con aliquota agevolata da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico.

L'istante riferisce, infatti, che il minore disabile è fiscalmente a carico del papà, così come risulta dalla certificazione unica 2020 che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria a provare che il minore è fiscalmente a carico del genitore, la Risoluzione n. 6 del 2006 precisa che *"Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4000 dal 2009) oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l'intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

Ai fini IVA, va altresì presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione".

Infine, in merito al quesito relativo alla possibilità di intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore, occorre fare riferimento sia alla citata Risoluzione n. 6 del 2006 che alla Risoluzione n. 4 del 2007 in cui è stato chiarito che *"Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico".*

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)